Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 105° — Numero 221**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 9 settembre 1964** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1964.
Costituzione del Collegio dei revisori dell'Ordine Mauriziano per il quadriennio 1964-1968.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596, relativa al nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 1596 che prevede la costituzione presso l'Ente predetto di un Collegio dei revisori costituito da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede; da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante della Regione Piemonte;

Visto l'art. 9 sopracitato che concede la facoltà di nominare anche un membro supplente in rappresentanza di ciascuna delle anzidette Amministrazioni;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1964, con il quale, a norma della disposizione transitoria di cui allo art. 13 della legge n. 1596, il rag. Luigi Taricco e il dott. Oreste Donadeo sono stati nominati, fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Collegio dei revisori per il quadriennio 1964-1968 presso l'Ordine Mauriziano in rappresentanza della predetta Regione;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Ordine Mauriziano per il quadriennio 1964-1968, è così costituito:

De Gennaro avv. Hermann, membro effettivo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente;

Manni avv. Roberto, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Paolini dott. Angelo, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Padula rag. Carlotta, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Taricco rag. Luigi, membro effettivo, in rappresentanza della Regione Piemonte, designato dal presidente della provincia di Cuneo;

Donadeo dott. Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Regione Piemonte, designato dal presidente della provincia di Asti.

Roma, addì 3 luglio 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7051)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1964.
Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministero per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castelmassa, con sede in comune di Castelmassa, comprendente i territori dei comuni di Castelmassa, Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Calto, Ceneselli, Salara, Ficarolo, Gaiba, per una superficie agraria forestale di Ha 15.144 e di terreno coltivato di Ha 14.974;

2) Lendinara, con sede in comune di Lendinara, comprendente i territori dei comuni di Lendinara, Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Trecenta, Canda, Castelguglielmo, Bagnolo Po, Lusia, Villanova Ghebbo, Fratta Polesine, San Bellino, per una superficie agraria forestale di Ha 26.162 e di terreno coltivato di Ha 26.150;

3) Adria, con sede in comune di Adria, comprendente i territori dei comuni di Adria, Pettorazza, Loreo, Papozze, Villanova Marchesana, Gavello, Corbola, Ariano Polesine, Contarina, Taglio di Po, Donada, Rosolina, Porto Tolle, per una superficie agraria di Ha 67.145 e di terreno coltivato di Ha 59.747;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità delle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Rovigo, di sopprimere i preesistenti uffici staccati di seguito indicati:

1) Castelmassa, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;
2) Lendinara, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;
3) Adria, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 13 aprile 1964 sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo, istituiti con i decreti ministeriali a fianco indicati:

1) Castelmassa, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;
2) Lendinara, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;
3) Adria, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

Art .2.

Con la stessa data del 13 aprile 1964 sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castelmassa, con sede in comune di Castelmassa, con estensione comprendente il territorio dei comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Calto, Ceneselli, Salara, Ficarolo, Gaiba, per una superficie agraria forestale di Ha 15.144 e di terreno coltivato di Ha 14.974;

2) Lendinara, con sede in comune di Lendinara, con estensione comprendente il territorio dei comuni di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Trecenta, Canda, Castelguglielmo, Bagnolo Po, Lusia, Villanova Ghebbo, Fratta Polesine, San Bellino, per una superficie agraria forestale di Ha 26.162 e di terreno coltivato di Ha 26.150;

3) Adria, con sede in comune di Adria, con estensione comprendente il territorio di Pettorazza, Loreo, Papozze, Villanova Marchesana, Gavello, Corbola, Ariano Polesine, Contarina, Taglio di Po, Donada, Rosolina, Porto Tolle, per una superficie agraria forestale di Ha 67.145 e di terreno coltivato di Ha 59.747.

Roma, addì 13 aprile 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7029)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1964.
Coefficienti di aggiornamento al 1964 delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano, stabiliti a norma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 29 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo Catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo Catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo Catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste, nella quale il Catasto è tuttora in fase di formazione;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla Commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3297, in data 23 marzo 1964, circa i coefficienti di aggiornamento al 1964 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937/39, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1964 delle rendite catastali sono stabiliti come segue:

	Simboli delle categorie	Coefficiente
I. *Immobili a destinazione ordinaria*:		
Gruppo *A*: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	50
Abitazioni di tipo civile	A/2	35
Abitazioni di tipo economico	A/3	
Abitazioni di tipo popolare	A/4	30
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	
Abitazioni di tipo rurale	A/6	20
Abitazioni in villini	A/7	35
Abitazioni in ville	A/8	50
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	40
Uffici e studi privati	A/10	65
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	30
Gruppo *B*: (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	30
Prigioni e riformatori	B/3	
Uffici pubblici	B/4	
Scuole, laboratori scientifici	B/5	
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria *A*/9	B/6	60
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	
Gruppo *C*: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	75
Magazzini e locali di deposito	C/2	60
Laboratori per arti e mestieri	C/3	65
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	60
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	50
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	60
Tettoie chiuse od aperte	C/7	
II. *Immobili a destinazione speciale*:		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	60
III. *Immobili a destinazione particolare*:		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	30

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1964
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 316

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1964.
Consolidamento dell'abitato di Galatro (Reggio Calabria) ai sensi della legge 26 dicembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Galatro, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 781, emesso nell'adunanza del 20 settembre 1963;

Decreta:

L'abitato di Galatro è ammesso al beneficio del consolidamento, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1964
Registro n. 30, *foglio n.* 335

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.
Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale retribuito a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1°

agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1964.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella dei salari medi convenzionali per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie ed esercizi similati della provincia di Roma.

Qualifiche	Lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria
Capo cameriere	90.500	80.000	70.000	—	—
Cameriere .	85.000	77.500	64.000	54.500	49.000
Aiuto cameriere	53.000	49.000	42.000	36.000	33.000

Note: I suddetti salari convenzionali non si applicano ai camerieri retribuiti in misura fissa e s'intendono ridotti del 10 % per tutti i Comuni della Provincia, escluso il capoluogo.

Ovviamento, i suddetti salari sono comprensivi di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione e quindi anche del valore del vitto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1964, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere di Cortina d'Ampezzo (Belluno), sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° dicembre 1963.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere site nel comune di Cortina d'Ampezzo.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI					
	Alberghi di lusso e di 1ª		Alberghi di 2ª pensioni di 1ª		Alberghi di 3ª e 4ª pensioni di 2ª e 3ª e locande	
	Alta stagione	Bassa stagione	Alta stagione	Bassa stagione	Alta stagione	Bassa stagione
Prima *A* ...	105.000	91.000	105.000	78.000	—	—
Prima *B* ...	105.000	91.000	—	—	—	—
Seconda *A* .	91.000	78.000	78.000	65.000	78.000	65.500
Seconda *B* .	78.000	65.500	65.500	55.000	65.500	55.000
Seconda *C*..	78.000	65.500	65.500	55.000	55.000	55.000
Terza *A*....	65.500	65.500	65.500	55.000	55.000	55.000
Terza *B*....	65.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Inferiori a 18 anni ..	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Note:

1) Le retribuzioni di cui alla tabella suddetta si applicano sia al personale maschile che a quello femminile e si intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio, del rateo di gratifica natalizia e di ogni altro elemento della normale retribuzione; sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

2) *Categorie del personale*:

Agli effetti della presente tabella, il personale è stato così classificato:

a) alberghi di lusso, prima e seconda categoria e pensioni di prima:

classificazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 del C.C.N.L. 22 settembre 1959 per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

b) alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza e locande:

sono considerati di seconda categoria i lavoratori che, a norma del C.C.N.L. precitato, sono considerati di prima e seconda categoria negli alberghi di categoria superiore;

è considerato di terza categoria tutto il restante personale.

3) Il periodo di alta stagione si riferisce ai mesi di febbraio e agosto.

4) Il presente accordo e la relativa tabella si applicano anche al personale salariato dipendente da case per ferie ed altri esercizi similari gestiti da privati o da Associazioni ed Enti, anche a carattere assistenziale che forniscono al pubblico od ai soci alloggio o vitto ed alloggio.

5) Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1963. Esso avrà la durata di due anni e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza, per un eguale periodo, qualora nessuna delle parti ne abbia dato formale disdetta con almeno tre mesi di preavviso e così di seguito per le successive scadenze.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° giugno 1964.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna.

Periodo giugno - luglio - agosto per gli alberghi e le pensioni dei comuni di: Ravenna e Cervia

Categoria del personale	Alberghi di lusso e di 1ª categ.	Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª categ.	Alberghi e pensioni di categorie inferiori
I Categoria	80.000	72.000	—
II Categoria	58.000	57.000	50.000
III Categoria	51.000	49.000	47.000

Periodo dal settembre al maggio per gli alberghi e le pensioni dei comuni di Ravenna e Cervia; periodo dal gennaio al dicembre per gli alberghi e le pensioni di tutti gli altri Comuni della provincia di Ravenna.

Categoria del personale	Alberghi di lusso e di 1ª categ.	Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª categ.	Alberghi e pensioni di categorie inferiori
I Categoria	70.000	62.000	—
II Categoria	50.000	49.000	45.000
III Categoria	46.000	43.000	41.000

Le retribuzioni medie mensili convenzionali di cui alle due su riportate tabelle sono ragguagliate a n. 26 (ventisei) giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate in ciascuna di esse e s'intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia nonchè del corrispettivo per festività nazionali ed infrasettimanali e valore vitto ed alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6920)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del territorio di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande del Territorio di Trieste sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° febbraio 1963.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande del territorio di Trieste

Categoria			Categoria personale	Qualifica del personale	Salario medio mensile L.
Alberghi	Pensioni	Locande			
I	—	—	1ª	1° cameriere - 2° capo cameriere - 1° barista - capo cameriere ai piani - 1° portiere o portiere unico con conoscenza di almeno tre lingue estere. Sia di giorno che di notte . .	57.000
	—	—	2ª	Barista unico - cameriere di sala - cameriere ai piani - cameriere trinciatore - 2° portiere di giorno - portiere di notte - portiere turnante - conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere	49.500
	—	—	3ª A	2° barista - 2° cameriere ai piani - 2° cameriere di sala - cameriere dei corrieri - conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere - facchino di portineria - facchino ai piani	45.000
	—	—	3ª B	Aiuto barista - commissionario di sala - commissionario oltre i 18 anni - ascensorista oltre i 18 anni - cameriere ai piani	40.000
	—	—	3ª C	Aiuto barista sotto i 18 anni - commissionario sotto i 18 anni - ascensorista sotto i 18 anni - aiuto cameriere ai piani	36.100
II	1ª	—	1ª	Capo cameriere - 1° portiere di giorno o portiere di giorno o portiere unico con conoscenza di almeno tre lingue estere - 1° portiere di giorno o portiere unico con conoscenza di almeno tre lingue estere	54.300
	—	—	2ª	Barista unico - cameriere di sala o ai piani - portiere di notte - 2° portiere di giorno - turnante di portineria - conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere	46.000
	—	—	3ª A	2° cameriere di sala o ai piani - 2° barista - facchino di portineria - conduttore di stazione con conoscenza di meno di due lingue estere - facchino ai piani	43.000
	—	—	3ª B	Aiuto barista - commissionario di sala o ai piani dai 18 ai 20 anni - commissionario dai 18 ai 20 anni - ascensorista oltre i 18 anni - cameriere ai piani	40.000
	—	—	3ª C	Aiuto barista - commissionario di sala o ai piani sotto i 18 anni - ascensorista sotto i 18 anni - aiuto cameriere ai piani	34.500
III-IV	II e categoria inferiore	ogni categoria	1ª	Non esiste.	
	—	—	2ª	Capo cameriere - portiere di giorno o portiere unico con conoscenza di almeno tre lingue estere - portiere di giorno o unico con conoscenza di meno di tre lingue estere .	45.000
	—	—	3ª A	Barista - cameriere di sala o ai piani - portiere di notte, turnante o facchino di portineria - conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere - conduttore di stazione con conoscenza di meno di due lingue estere - facchino ai piani	42.000
	—	—	3ª B	Aiuto cameriere di sala o ai piani, dai 18 ai 20 anni - cameriera ai piani - aiuto cameriera ai piani	37.000
	—	—	3ª C	Aiuto cameriere minore di 18 anni - aiuto cameriera ai piani	36.100

Le predette retribuzioni medie convenzionali sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni e sono comprensive di rateo mensile della 13ª mensilità e dei valori del vitto e dell'alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale retribuito a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie, caffè, bars ed esercizi similari di Napoli e Provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle o retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie convenzionali per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars di Napoli e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 28 giugno 1963.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie caffè-bars di Napoli e provincia.

a) *settore Ristoranti, Trattorie ed Esercizi similari*

Categorie del personale	Categorie degli esercizi		
	Categoria 1ª	Categoria 2ª	Categoria 3ª
1ª Categoria	53.450	47.000	40.300
2ª Categoria	47.000	40.300	36.400
3ª Categoria	41.700	36.400	31.500

b) *Settore Caffè - Bars*

Categoria del personale	Categorie degli esercizi		
	Categoria 1ª	Categoria 2ª	Categoria 3ª e 4ª
1ª Categoria	53.450	42.500	35.000
2ª Categoria	42.500	35.000	30.000
3ª Categoria	35.000	30.000	27.500

Nota: Le retribuzioni medie come sopra determinate s'intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia, del vitto (quest'ultimo limitatamente al settore ristoranti, trattorie ed esercizi similari) nonchè di tutti gli elementi facenti parte della retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6917)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Palermo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende

agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Palermo;

Decreta:

Per la provincia di Palermo si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Balestrate e Trappeto per l'intero territorio comunale;

comune di Partinico, per le località Guardiola, Purpura, Mazzovilla Ramotta, Bracco, Piano Re, Mulineddu, Ruffino, Milioti, Conigliera, Sirignano, Badia, Parrini, Solitario, Margi Sottano, Baronia, Valguarnera, Provenzano, Grassuri, Bosco Falconeria, Randesi, Cannizzaro, Cicala, Gesuiti, Zangara, Spatafora, Riolo, Margi Soprano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6934)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Trapani, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Trapani;

Decreta:

Per la provincia di Trapani si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Buseto Palizzolo e Mazara del Vallo, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6933)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Messina, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Messina;

Decreta:

Per la provincia di Messina si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Alcara li Fusi, Barcellona Pozzo di Gotto, Capizzi, Castel di Lucio, Castroreale, Cesarò, Flo-

resta, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicaminò, Longi, Milazzo, Mistretta, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Roccella Valdomone, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Torregrotta, Tripi, Venetico, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Capo d'Orlando, per le località Trazzera Marina, Bruca, Vina, Tavola Grande, Malvicino, Masseria sottana;

comune di Messina, per le località Salice, Castanea delle Furie, Gesso, Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia, Massa San Nicola, Massa San Giorgio, Santa Saba, Rodia, Tarantonio, Orto Liuzzo, Camaro, Bordonaro, Cumia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6935)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1964.

Modificazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 ottobre 1963, riguardante la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di alcune specie di sementi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 28 ottobre 1963, concernente l'accertamento sulle caratteristiche delle varietà di sementi di talune specie vegetali;

Ritenuta la opportunità di modificare la composizione della Commissione di cui all'art. 4 del predetto decreto onde allargare la possibilità di scelta dei docenti universitari chiamati a farne parte;

Ritenuta altresì, la opportunità di provvedere che la Commissione anzidetta possa avvalersi della collaborazione di esperti per l'accertamento delle caratteristiche delle varietà da iscrivere nel registro di cui allo art. 6 del menzionato decreto 28 ottobre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma, art. 4, del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 28 ottobre 1963, viene modificato come segue:

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione composta come segue:

a) dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, che la presiede;

b) da due professori ordinari o straordinari di botanica o di miglioramento genetico scelti fra i docenti universitari delle Facoltà di agraria;

c) da un professore ordinario o straordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;

d) da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale.

Art. 2.

All'art. 4 del citato decreto 28 ottobre 1963, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione di cui al presente articolo, può, per l'accertamento delle caratteristiche delle varietà di sementi sottoposte al suo esame, sentire il parere di esperti ».

Roma, addì 28 agosto 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7053)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Orvieto (Terni).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Orvieto (Terni) n. 386 in data 12 maggio 1964, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 164 in data 20 giugno 1964, di cui la Prefetura di Terni ha preso atto il 7 luglio 1964 al n. 19647-Div. 4ª, con la quale è stato deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Orvieto (Terni) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Orvieto (Terni).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentan-

te. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Terni, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'Intendente di finanza di Terni o di un funzionario l'intendente da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 29 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6980)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1964.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1961, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la deliberazione 19 giugno 1964, con la quale il Consiglio comunale di Verona, ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio il signor Ugolino Brognara, in sostituzione del sig. Bruno Battistoni, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Ugolino Brognara è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza del comune di Verona, in sostituzione del sig. Bruno Battistoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(7057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Pietradefusi

Con decreto provveditoriale n. 51863 in data 25 agosto 1964, è stato approvato il piano di zona del comune di Pietradefusi, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7004)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano integrativo del piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964, registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 243, è stato approvato il piano integrativo del piano regolatore generale di La Spezia per le aree a valle di via dei Colli e della strada per Portovenere.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1962, n. 1150.

(6889)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1964, n. 11583, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1964, registro n. 376, foglio n. 74, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 30 agosto 1963 dall'archivista del Genio civile Ruggeri Carlo Pietro avverso il decreto ministeriale 27 gennaio 1963, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dall'11 marzo 1963.

(7016)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1964, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 324, è accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, il ricorso straordinario prodotto il 19 maggio 1959 dal sig. Mazza Giovanni, avverso il provvedimento n. 6390 del 1° aprile 1959, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda di esodo volontario, presentata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

(7017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1964, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la sesta estrazione di una serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1965.

La serie sorteggiata verrà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(7040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi dell'8 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,85	624,84	624,80	624,80	624,84	624,84	624,84	624,84
$ Can.	579,87	579,80	579,75	579,80	579 —	579,86	579,80	579,86	579,86	579,80
Fr. Sv.	144,58	144,61	144,60	144,59	144,55	144,58	144,605	144,60	144,58	144,59
Kr. D.	90,16	90,16	90,18	90,20	90,10	90,18	90,1975	90,18	90,18	90,18
Kr. N.	87,23	87,23	87,26	87,24	87,20	87,24	87,23	87,25	87,24	87,20
Kr. Sv.	121,62	121,64	121,63	121,64	121,40	121,62	121,64	121,65	121,62	121,63
Fol.	173,04	173,05	173,09	173,07	173,07	173,07	173,065	173,05	173,07	173,07
Fr. B.	12,57	12,57	12,5675	12,5715	12,565	12,57	12,571	12,56	12,57	12,57
Franco francese	127,51	127,51	127,52	127,5125	127,50	127,52	127,51	127,50	127,52	127,52
Lst	1739;49	1739,45	1739,60	1739,45	1739,25	1739,49	1739,475	1739,55	1739,50	1739,55
Dm. occ.	157,15	157,12	157,13	157,135	157,10	157,15	157,1345	157,18	157,15	157,10
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,205	24,15	24,20	24,2032	24,20	24,20	24,220
Escudo Port.	21,69	21,69	21,72	21,685	21,80	21,69	21,6915	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli dell'8 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	79,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,80
1 Franco svizzero	144,597
1 Corona danese	90,199
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	121,64
1 Fiorino olandese	173.067
1 Franco belga	12.571
1 Franco francese	127,511
1 Lira sterlina	1739.462
1 Marco germanico	157,135
1 Scellino austriaco	24.204
1 Escudo Port.	21,688

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1964, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 315, il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal maggiore A.A.r.s. in ausiliaria Consiglio Michelangelo avverso il provvedimento del Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 2° Reparto - 8ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, 1ª Sezione n. 8/4808/1-DGPM del 4 maggio 1961 è stato dichiarato inammissibile.

(7042)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1936, n. 2700/R/Gab. con cui al sig. Senoner Luigi, nato a Santa Cristina Valgardena l'8 luglio 1872, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Senoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 giugno 1964, dal sig. Senoni Valentino, figlio del predetto in atto residente a Santa Cristina Valgardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1936, numero 2700/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Senoni Valentino, nato a Santa Cristina Valgardena il 30 ottobre 1914, e residente a Santa Cristina Valgardena viene ripristinato nella forma tedesca di Senoner.

Il sindaco del comune di Santa Cristina Valgardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 agosto 1964

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(7010)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche nella nuova sede del Politecnico di Torino.

IL PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 e successive modifiche;

Viste le leggi 26 ottobre 1952, n. 217 e 19 ottobre 1956, n. 1215;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto presidenziale n. 60387 in data 1° aprile 1963, con il quale è stata approvata la perizia n. 8970 del 30 luglio 1962, redatta dall'Ufficio del genio civile di Torino riguardante le opere d'arte di abbellimento della nuova sede del Politecnico di Torino del complessivo importo di lire 35.000.000 ed impegnata la relativa somma sul capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le opere da eseguire superavano la somma di lire duemilioni per cui era necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione e la realizzazione delle opere stesse;

Ritenuto che l'esito del concorso, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 4 maggio 1964, è risultato negativo per cui si rende ora necessario provvedere all'espletamento di un ulteriore, nuovo concorso;

Visto il relativo bando;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella nuova sede al Politecnico di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 24 luglio 1964

Il Provveditore: dott. Adolfo PLESCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Registro n. 3, foglio n. 135

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione e la esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, da collocare al centro del cortile di onore antistante l'Aula Magna del nuovo Politecnico di Torino.

Descrizione dell'opera:

n. 1 gruppo statuario in bronzo di forma e tema liberi, ma preferibilmente confacenti alle specifiche finalità di alto prestigio culturale dell'ambiente in cui l'opera dovrà essere collocata, delle dimensioni approssimate di m. 5 x 2,50 di base e m. 4,50 di altezza.

Il gruppo statuario sarà sistemato nel cortile di onore antistante l'Aula Magna nella posizione indicata nel disegno e nelle fotografie, copia dei quali può essere richiesta all'Ufficio del genio civile di Torino.

Art. 2.

Il concorso è imperniato su due prove da effettuarsi in due tempi diversi.

La prima prova consiste nella presentazione da parte dei concorrenti di un semplice disegno o di un elementare bozzetto modellato a mezzo del quale il concorrente dovrà fornire un'idea, sia pure in forma sintetica, di ciò che intenderà esprimere in un suo più completo elaborato da presentare nella seconda fase del concorso stesso se la Commissione giudicatrice riterrà meritevole di scelta il richiesto disegno o bozzetto.

Dovrà essere inoltre presentata un'esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento al tema scelto dal concorrente ed alla sua interpretazione, agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata ed agli elementi tecnici che la caratterizzano.

La Commissione sceglierà quegli elaborati, in numero non superiore a dieci, che a suo insindacabile giudizio riterrà migliori per la loro eventuale realizzazione tenuto conto dell'ambiente di alto prestigio culturale, quel'è il Politecnico, in cui l'opera artistica è destinata, ed ammetterà alla seconda prova i relativi autori.

Questi saranno pertanto invitati a presentare nel termine stabilito dal successivo art. 6, un bozzetto su scala 1:5 sviluppante l'idea proposta negli elaborati precedentemente presentati e prescelti.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice formerà quindi una graduatoria dei bozzetti pervenuti in segnito all'invito di cui allo ultimo comma del precedente art. 2, con esclusione di quelli ritenuti non idonei e l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore, e la realizzazione dell'opera a cura dello stesso sarà compensata con il prezzo richiesto, prezzo che, comunque, non potrà superare il limite di L. 20.000.000. A titolo di anticipo su detta somma saranno allo stesso corrisposte L. 500.000.

A ciascuno degli altri concorrenti ammessi a questa seconda prova ed i cui elaborati sono stati ritenuti idonei dalla Commissione stessa, sarà corrisposta una somma non superiore a L. 500.000 a titolo di rimborso spese.

Su tali somme, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta l'aliquota del 2 % che sarà versata a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso invece verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti non ammessi alla seconda prova.

I criteri di giudizio della Commissione saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Qualora a giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questa mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Qualora gli artisti si raggruppassero a collaborare per la presentazione dell'opera, dovranno delegare uno di essi a rappresentarli autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi a nome di tutti.

Art. 5.

Ogni artista potrà concorrere per la prima prova con non più di due disegni o bozzetti.

Ciascun disegno o bozzetto dovrà portare la seguente intestazione:

« *Concorso per l'ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede del Politecnico di Torino* ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato ed accompagnato dalla realizzazione illustrativa di cui al precedente art. 2 terzo comma.

Gli artisti ammessi alla seconda prova di cui al precedente art. 2 comma quarto e quinto dovranno presentare un bozzetto su scala 1:5 il quale anch'esso dovrà portare l'intestazione di cui al terzo comma del presente articolo.

L'elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da un'offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200 la quale dovrà contenere anche l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno indicata nel successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno. Detto prezzo, come detto all'art. 3, non dovrà comunque superare la somma di lire 20.000.000 (venti milioni) per la esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 6.

Gli elaborati riguardanti la prima prova (semplice disegno o elementare bozzetto modellato unitamente alla relazione illustrativa) dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al: *Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte - Corso Bolzano n. 44 - Torino,* entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli elaborati dei concorrenti ammessi alla seconda prova di cui al precedente art. 2, ultimo comma dovranno essere trasmessi sempre allo stesso Provveditorato a cura, spese e rischio dei concorrenti medesimi entro e non oltre le ore 12 del centocinquantesimo giorno dalla data della lettera provveditoriale con cui viene comunicata ai concorrente la propria ammissione alla seconda fase del concorso.

I termini di cui sopra non saranno prorogabili.

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui al primo, terzo e quarto comma dell'art. 155 del Codice di procedura civile.

Gli elaborati che dovessero pervenire dopo trascorsi detti termini non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 8.

I disegni ed i bozzetti elementari relativi alla prima prova non prescelti ed i bozzetti riguardanti la seconda prova non ritenuti idonei rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Il bozzetto prescelto e quelli ritenuti idonei, per i quali sarà corrisposto il compenso previsto al precedente art. 3, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto dall'art. 4 del presente bando.

Art. 10.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione della opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno che ogni artista potrà richiedere all'Ufficio del genio civile di Torino direttamente o a mezzo di incaricato.

Detto Ufficio provvederà ad inviarne copia all'indirizzo segnalato a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso il predetto Ufficio del genio civile potranno essere altresì assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7003)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1963, registro n. 35, foglio n. 381, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1964, registro n. 41, foglio n. 184, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1963, citato nelle premesse:

1. Panci Carlo, nato il 22 giugno 1937	punti	27,568
2. Patriarca Giampiero, nato il 27 aprile 1937	»	27,090
3. Cappelli Gino, nato il 17 settembre 1936	»	26,105
4. Pastena Lucio, nato il 4 gennaio 1937	»	25,821
5. Pesaresi Giuliano, nato il 21 luglio 1936	»	25,741
6. Zappalà Carmelo, nato il 31 ottobre 1935	»	24,608
7. Dipierro Annunzio, nato l'11 aprile 1933	»	24,145
8. Giammanco Santo, nato l'11 gennaio 1937	»	24,078
9. Granato Giuseppe, nato il 19 dicembre 1938	»	23,930
10. Spinoso Riccardo, nato il 18 aprile 1935	»	23,790
11. Bracciolini Matteo, nato il 7 febbraio 1937	»	23,740
12. Montelli Patrizio, nato il 5 agosto 1938	»	23,718
13. Masellis Michele, nato l'8 maggio 1935	»	23,656
14. Tordini Brunello, nato il 14 dicembre 1937	»	22,893
15. Baiocchi Paolo, nato il 15 aprile 1937	»	22,725
16. Vincenti Gastone, nato il 3 luglio 1935	»	22,701
17. Boninfante Carlo Emanuele, nato il 10 dicembre 1937	»	22,695
18. De Toma Mariano, nato il 25 novembre 1936	»	22,693
19. Vitale Giuseppe, nato il 24 marzo 1936	»	22,500
20. Corsini Augusto, nato il 20 febbraio 1937	»	22,443
21. Scirè Gaetano, nato il 25 novembre 1935	»	22,236
22. Bitelli Achille Zeno, nato il 4 maggio 1937	»	22,235
23. Caruana Alfonso, nato il 21 luglio 1938	»	22,203
24. Carollo Francesco Paolo, nato il 5 giugno 1936	»	22,098
25. Dello Ioio Gerardo, nato il 6 gennaio 1937	»	21,945
26. Gaito Pasquale, nato il 2 febbraio 1936	»	21,708
27. Caiazzo Vincenzo, nato il 31 maggio 1937	»	21,643
28. Termini Arcangelo, nato 15 dicembre 1936	»	21,625
29. Timio Mario, nato il 17 febbraio 1938	»	21,435
30. Ristagno Ettore, nato il 2 luglio 1935	»	21,236
31. Amoroso Antonio, nato l'8 aprile 1935	»	21,235
32. Gatto Santi, nato il 15 luglio 1935	»	21,208
33. Manganiello Raffaele, nato il 20 giugno 1933	»	21,161

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, tutti i candidati compresi nell'art. 1 nell'ordine dallo stesso articolo indicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 13 luglio 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Registro n. 66 Difesa-Esercito, foglio n. 172

(7025)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1963, registro n. 60, foglio n. 308, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1964, registro n. 41, foglio n. 185, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1963, citato nelle premesse:

1. Brizzi Giancarlo, nato il 31 luglio 1936 . punti 26,68
2. Soresi Aldo, nato il 30 novembre 1937 . » 23,11
3. Zambelli Marcello Marino, nato il 3 novembre 1937 . . . . » 21,51
4. Severi Giuseppe, nato il 23 luglio 1937 . » 21,27
5. Donati Giulio, nato il 17 febbraio 1941 . » 21,21

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, tutti i candidati compresi nell'art. 1 nell'ordine dallo stesso articolo indicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 13 luglio 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Registro n. 66 *Difesa-Esercito, foglio n.* 173

(7026)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di stenografia del concorso per esami a cinquanta posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di stenografia del concorso per esami a cinquanta posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno (palazzo Viminale), piano terra, stanza n. 2 (salone ex Consiglio superiore di sanità), nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 1964, con inizio alle ore otto e trenta.

(7021)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 30 luglio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 1964, alle ore 8.

(7022)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 320 del 17 febbraio 1964, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Preso atto delle designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Sassari, dai sindaci dei Comuni interessati e dall'Ordine dei veterinari della provincia di Sassari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:

Cossu Rocca dott. Giovanni, vice prefetto;

Componenti:

Pisano dott. Gavino, direttore di sezione presso la Prefettura di Sassari;

Cancedda dott. Luigi, ispettore generale veterinario, veterinario provinciale di Cagliari;

Carta prof. Arturo, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Sassari;

Uberti prof. Antonio, docente di ruolo in zootecnia presso l'Università di Sassari;

Arru dott. Costantino, veterinario condotto del comune di Ploaghe;

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della Prefettura di Sassari e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ed avrà la sua sede in Sassari.

Sassari, addì 20 agosto 1964

Il veterinario provinciale: PIGA

(6912)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.